



REGOLAMENTO

CERTIFICAZIONE DEI PRESTATORI DI SERVIZI AEROPORTUALI DI ASSISTENZA A TERRA

Edizione n° 7 – Emendamento 1



Regolamento

Certificazione dei Prestatori di Servizi Aeroportuali di Assistenza a Terra

Ed. n. 7

pag. 2 di 27

STATO DI AGGIORNAMENTO

Emendamento	Data	Delibera C.d.A. N°
1	19/12/2006	n. 65/06
2	05/02/2008	n. 18/08
3	23/09/2008	n. 53/08
4	19/01/2011	Provvedimento d'urgenza del DG n. 4/DG
4 – Rev. 1	23/03/2011	n. 8/2011
5	23/04/2012	n.14/2012
5 – Em. 1	25/01/2018	n. 6/2018
6	22/07/2021	Provvedimento d'urgenza del DG n. 64/DG.
7	09/05/2022	n.17/2022
7 – Em. 1	17/10/2022	n. 31/2022

INDICE

PREMESSA	4
FONTI E RIFERIMENTI NORMATIVI	4
<i>Art. 1 Ambito di applicazione</i>	6
<i>Art. 2 Certificato di prestatore di servizi di assistenza a terra</i>	7
<i>Art. 3 Specifica di certificazione</i>	8
<i>Art. 4 Rilascio del certificato</i>	8
<i>Art. 5 Mantenimento e rinnovo del certificato</i>	9
<i>Art. 6 Modifica ed estensione della specifica di certificazione</i>	10
<i>Art. 7 Requisiti soggettivi ed economico-finanziari</i>	10
<i>Art. 8 Requisiti organizzativi e tecnici</i>	11
<i>Art. 9 Copertura assicurativa</i>	13
<i>Art. 10 Condizioni per l'affidamento di servizi a terzi</i>	14
<i>Art. 11 Tutela della operatività aeroportuale</i>	15
<i>Art. 12 Gestore aeroportuale</i>	16
<i>Art. 13 Manuale di aeroporto, Regolamento di scalo, Carta dei servizi</i>	17
<i>Art. 14 Autoproduzione</i>	18
<i>Art. 15 Disponibilità di infrastrutture e spazi e imposizione di limitazioni</i>	19
<i>Art. 16 Provvedimento di limitazione</i>	21
<i>Art. 17 Inizio e cessazione delle attività di assistenza a terra</i>	23
<i>Art. 18 Sanzioni</i>	23
<i>Art. 19 Sospensione della certificazione</i>	24
<i>Art. 20 Decadenza della certificazione</i>	25
<i>Art. 21 Revoca della certificazione e della estensione della specifica</i>	26
<i>Art. 22 Tariffe</i>	26
<i>Art. 23 Decorrenza e norma transitoria</i>	26

PREMESSA

Il Regolamento (UE) 2018/1139, nuovo Regolamento Basico, ha introdotto nella sfera delle attività di interesse dell'EASA - *European Aviation Safety Agency* - la materia del *Ground Handling*, integrando così il quadro regolatorio europeo (Direttiva 96/67/CE) sull'accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti.

Nelle more dell'entrata in vigore del nuovo quadro normativo (che prevede anche una declaratoria dei requisiti di cui all'Allegato VII, § 4.1), l'ENAC ha ritenuto opportuno continuare ad applicare l'istituto della certificazione disciplinato dal presente Regolamento, provvedendo alla sua revisione in modo da ottimizzare e razionalizzare le procedure di certificazione, secondo una logica di aderenza alle previsioni del D.lgs. 18/99, nonché di miglioramento e progressiva semplificazione della materia sulla base delle esperienze maturate dalle Direzioni Aeroportuali e dal Nucleo Centrale Handling.

Alla luce delle recenti normative sulle tematiche ambientali, decisamente orientate verso la scelta della transizione ecologica, ENAC ritiene prioritaria l'implementazione delle nuove tecnologie meno inquinanti nel settore del trasporto aereo, anche attraverso una progressiva dismissione dei mezzi di vecchia generazione, per la loro graduale sostituzione con altri alimentati con motori endotermici di ultima generazione, ovvero a trazione elettrica.

FONTI E RIFERIMENTI NORMATIVI*Fonti:*

- Codice della Navigazione;
- Legge 7 agosto 1990, n. 241;
- Legge 10 ottobre 1990, n. 287;
- Direttiva comunitaria 15 ottobre 1996, n. 67;
- D.lgs. 13 gennaio 1999, n.18;
- D.lgs. 2 maggio 2006, n. 213;
- D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (art. 67);
- Regolamento per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti – Edizione 2 – Emendamento 9 del 23 ottobre 2014 (cap. 10);

- Regolamento *“Individuazione dei termini dei procedimenti amministrativi di competenza dell'ENAC”* – Ed. 2 del 22 giugno 2015;
- Regolamento (UE) n. 2018/1139 del 4 luglio 2018 - *“Regolamento Basico”*;
- D.L. 19 maggio 2020, n.34 (Decreto Rilancio), convertito in Legge 17 luglio 2020, n.77;

Riferimenti

- Informativa tecnica ENAC – *“Linee guida relative ad interventi per minimizzare l'uso di combustibile e ridurre le emissioni gassose”*, Ed. 1 del 20 aprile 2009;
- Regolamento (UE) n. 923 del 26 settembre 2012;
- Regolamento per le Tariffe dell'ENAC 2013;
- Regolamento (UE) n. 139 del 12 febbraio 2014;
- Regolamento (UE) n. 1321/2014 del 26 novembre 2014, All. II - Parte 145;
- Linee guida 2017/001 del 3 maggio 2017, *“Separazione contabile per le imprese operanti nei servizi di assistenza a terra”*;
- Circolare ENAC GEN 01E, *“La segnalazione obbligatoria degli eventi aeronautici (Mandatory Occurrence Reporting)”* del 28 dicembre 2021;
- Circolare ENAC GEN 02B del 13 maggio 2021, *“Applicazione del Regolamento (CE) n. 1107/2006 e qualità dei servizi erogati alle persone con disabilità e a mobilità ridotta nel trasporto aereo”*;
- Circolare ENAC GEN 06 del 31 ottobre 2014, *“Qualità dei servizi nel trasporto aereo: le Carte dei servizi standard per gestori aeroportuali e vettori aerei”*;
- Circolare ENAC APT 19, *“Regolamento di Scalo per gli aeroporti”* del 26 ottobre 2005;
- Programma Nazionale per la Sicurezza dell'Aviazione civile (PNS) per le parti interessate;
- ICAO, DOC. 10121, *“Manual on Ground Handling”*, 2019;
- ICAO, DOC. 9137 *Airport Service Manual – Part 8 – Airport Operational Services*;
- IATA, *Ground Operations Manual*;
- IATA, *Airport Handling Manual*;
- Per lo specifico aeroporto: Regolamento di scalo redatto dal Gestore ed adottato da ENAC; Carta dei servizi e Manuale d'aeroporto redatti dal Gestore ed approvati dall'ENAC;

Art. 1*Ambito di applicazione*

1. Il presente Regolamento si applica:
 - a. alle imprese che intendono accedere al mercato dei servizi di assistenza a terra o che già vi operano, per le categorie di servizi di cui al successivo comma 2, a prescindere dal volume di traffico dell'aeroporto in cui operano;
 - b. agli operatori aerei (di seguito vettori) quando operano verso terzi per la fornitura di una o più categorie di servizi di assistenza, ai sensi del successivo comma 2, a prescindere dal volume di traffico dell'aeroporto in cui operano;
 - c. alle società di gestione aeroportuale che svolgono in proprio servizi di assistenza a terra negli aeroporti sopra soglia di traffico (ossia con un volume di traffico annuale pari o superiore a 2 milioni di passeggeri o a 50 mila tonnellate di merci), nonché
 - d. alle società di gestione aeroportuale che operano negli aeroporti sotto soglia di traffico, nelle modalità previste al successivo art. 12, commi 3, 4 e 5.
2. Il presente Regolamento disciplina il rilascio della certificazione dei prestatori di servizi di assistenza a terra, il rinnovo e la eventuale estensione per le seguenti categorie di cui all'allegato "A" del Decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18 (di seguito D.lgs.18/99):
 - a. cat. 2, assistenza passeggeri;
 - b. cat. 3, assistenza bagagli;
 - c. cat 4, assistenza merci e posta;
 - d. cat. 5, assistenza operazioni in pista;
 - e. cat. 6, assistenza pulizia e servizi di scalo;
 - f. cat. 7, assistenza carburante e olio;
 - g. cat. 9, assistenza operazioni aeree e gestione equipaggi;
 - h. cat. 10, assistenza trasporto a terra;
 - i. cat.11, assistenza ristorazione *catering*.
3. Non sono soggetti alla certificazione:
 - a. i prestatori che esercitano le attività di cui alla cat. 1 dell'Allegato "A" del D.lgs. 18/99;
 - b. i prestatori che esercitano le attività di cui alla cat. 7.1 dell'Allegato "A" del D.lgs. 18/99, con riferimento al magazzinaggio, e al controllo della qualità e della quantità delle forniture;

- c. i prestatori e le imprese di manutenzione che esercitano le attività di cui alla cat. 8 dell'Allegato "A" del D.lgs. 18/99;
- d. i vettori e le imprese che operano esclusivamente in autoproduzione di cui all'art. 14 del presente Regolamento;
- e. con riferimento alla lettera c. del precedente comma 2, gli agenti regolamentati che effettuano le attività certificate al di fuori dell'aeroporto, nonché le imprese che operano attività di facchinaggio, intesa quale mero spostamento delle merci e della posta all'interno del magazzino.
- f. con riferimento alla lettera i. del precedente comma 2, le società di *catering* che effettuano le attività oggetto di certificazione al di fuori dell'aeroporto, fermo restando che per la consegna a bordo occorre acquisire la certificazione di cui alla cat. 5.7.

Art. 2

Certificato di prestatore di servizi di assistenza a terra

- 1. Il certificato di prestatore di servizi di assistenza a terra (di seguito "certificato") attesta che l'impresa possiede i requisiti d'idoneità di cui all'art. 13, D.lgs. 18/99, atti a garantire idonei standard di sicurezza e di qualità dei servizi medesimi.
- 2. Il certificato attesta:
 - a. la classe di certificazione basata sulla classificazione ICAO per gli aeroporti (Annesso 14), che fa riferimento al codice alfabetico relativo alla lunghezza dell'apertura alare dell'aeromobile. Nello specifico il certificato di classe 1 consente di prestare assistenza per tutti gli aeromobili dalla classe C alla classe F; il certificato di classe 2 consente di prestare assistenza per aeromobili di classe A e B, e per la C solo pervoli privati e commerciali non schedulati, esclusi i voli charter. Per le categorie 4 e 7 non vi è alcuna distinzione di classe.
 - b. negli aeroporti oggetto di limitazione gli aeromobili di classe C impiegati in voli privati ovvero in voli commerciali non schedulati possono essere assistiti solo da prestatori certificati di classe 2.
 - c. il possesso dei requisiti economico finanziari di cui al successivo art. 7, commisurati alla classe di certificazione per cui si presenta domanda;
 - d. l'idoneità della dotazione di risorse strumentali e delle capacità organizzative in relazione alle categorie di servizio che il prestatore intende svolgere ai sensi del

- successivo art. 8, commisurate alla classe di certificazione per cui si presenta domanda;
- e. il rispetto della legislazione sociale in materia di regolarità contributiva (DURC) e della sicurezza sui luoghi di lavoro mediante presentazione del DVR in corso di validità;
 - f. la sussistenza di una copertura assicurativa adeguata ai rischi connessi all'attività da svolgere di cui al successivo art. 9.
3. Il certificato è di esclusiva titolarità dell'impresa detentrica e non può essere ceduto.
 4. Il certificato ha validità quinquennale.
 5. Il certificato è valido esclusivamente per gli aeroporti, per i servizi di assistenza a terra, nonché per la classe di certificazione espressamente indicati nella specifica di certificazione.

Art. 3

Specifica di certificazione

1. La specifica di certificazione, allegata al certificato, è parte integrante dello stesso ed è subordinata alla validità di quest'ultimo. La specifica di certificazione indica:
 - a. gli aeroporti presso cui il prestatore esercita la propria attività e la relativa classe di certificazione;
 - b. le categorie e le sottocategorie di cui all'allegato "A" del D.lgs.18/1999 per le quali il prestatore è autorizzato ad operare; le eventuali sottocategorie operate tramite affidatario dei servizi di cui al successivo art. 10 del presente Regolamento, e l'eventuale accordo di *pooling* di cui al successivo art. 11, comma 6.

Art. 4

Rilascio del certificato

1. Il soggetto che intende acquisire la certificazione deve:
 - a) presentare apposita istanza all'ENAC corredata di tutta la documentazione necessaria attestante il possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento;
 - b) trasmettere al Gestore aeroportuale, unitamente alla predetta istanza, il Manuale delle Operazioni ai fini della valutazione di cui al successivo comma 2.
2. La Società di gestione aeroportuale, entro 30 giorni dalla ricezione del Manuale delle Operazioni, deve esprimere il parere di conformità sulle procedure operative, di tutela ambientale e sugli standard di qualità che il richiedente ha indicato nel Manuale delle

Operazioni in relazione a quelle vigenti all'interno dell'aeroporto. In caso di parere negativo motivato del Gestore il richiedente, entro i successivi 10 giorni, può presentare ad ENAC circostanziate e motivate osservazioni che l'Ente valuta ai fini dell'adozione del proprio provvedimento finale.

3. Se il Gestore non esprime il parere di competenza entro il termine di cui al comma 2, l'ENAC lo diffida ad adempiere entro 10 giorni. Decorso inutilmente detto termine, l'ENAC - attraverso la Direzione Aeroportuale e la Direzione Operazioni territorialmente competenti - esercita il potere sostitutivo in luogo del Gestore emettendo il parere sul Manuale delle Operazioni ed avvia un procedimento sanzionatorio nei suoi confronti ai sensi del quadro convenzionale vigente. In caso di reiterazione del mancato rilascio del parere di competenza da parte del Gestore, ENAC applicherà sanzioni maggiorate secondo il principio di progressività di cui alla legge n.689/1981. Restano ferme le ulteriori misure sanzionatorie che ENAC può adottare nel rispetto delle previsioni contemplate nella convenzione.
4. Ai fini della certificazione il prestatore deve dimostrare il possesso di tutti i requisiti previsti dal presente regolamento, che possono essere dimostrati anche tramite affidatario, secondo modalità e limiti previsti, ovvero tramite un accordo di *pooling*.
5. L'ENAC, a seguito dell'esito favorevole dei propri accertamenti sul possesso di tutti i requisiti, rilascia il certificato entro 90 giorni dalla ricezione della domanda. Il predetto termine decorre dal momento in cui la domanda risulta completa di tutta la documentazione prevista dal presente Regolamento.
6. In caso di mancato rilascio della certificazione, entro il termine di 90 giorni, il prestatore richiedente può presentare una nuova istanza trascorsi quattro mesi dal diniego.
7. Negli aeroporti per i quali è adottato un provvedimento di limitazione del numero dei prestatori di servizi di assistenza a terra, ai sensi degli artt. 4, 5 e 12 del D.lgs.18/99, il rilascio della certificazione in favore del prestatore è consentito esclusivamente per una delle due classi di certificazione di cui all'art. 2, comma 2.

Art. 5

Mantenimento e rinnovo del certificato

1. Nel pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 13 D.lgs. 18/99 ogni prestatore certificato è tenuto ad assicurare il mantenimento di tutti i requisiti che sono verificati da ENAC nell'ambito del programma annuale di sorveglianza disposto nei confronti dei prestatori

certificati.

2. È consentito ai prestatori certificati dimostrare il possesso dei requisiti di cui all'art. 13 D.lgs. 18/99 attraverso l'affidamento dei servizi ai sensi del successivo art. 10, nei limiti ivi previsti, ovvero attraverso l'accordo di *pooling* di cui al successivo art. 11. In tali casi, la verifica dei requisiti viene condotta sull'affidatario, ovvero sul complesso di mezzi e persone ad essi funzionali che compongono il *pooling*.
3. Il certificato e la relativa specifica sono rinnovabili, sempre per cinque anni, su richiesta dell'interessato, sulla base delle verifiche effettuate dall'ENAC.

Art. 6

Modifica ed estensione della specifica di certificazione

1. Ai fini della variazione dei contenuti della specifica di certificazione, con riferimento alla classe di certificazione e/o alle categorie operate, il prestatore deve presentare all'ENAC, per le valutazioni di competenza, una richiesta di modifica della specifica stessa.
2. Nel caso in cui il prestatore intenda estendere la propria attività in aeroporti diversi da quello presso il quale è stato rilasciato il certificato deve:
 - a. inoltrare ad ENAC una istanza di estensione della specifica di certificazione con la documentazione necessaria ai fini delle valutazioni di competenza;
 - b. trasmettere al Gestore aeroportuale dell'aeroporto interessato, unitamente all'istanza, il Manuale delle Operazioni per le valutazioni di competenza.
3. Nel caso in cui il prestatore di servizi di assistenza a terra dichiari il maggior volume d'affari in aeroporto diverso da quello dove ha acquisito la certificazione principale, questi deve darne comunicazione ad ENAC e, per conoscenza, al Gestore aeroportuale.
4. L'ENAC, accertata la sussistenza dei requisiti e ferma restando l'applicazione di quanto previsto all'articolo 4, commi 2 e 3, provvede a estendere e/o modificare la relativa specifica.

Art. 7

Requisiti soggettivi ed economico-finanziari

1. Qualsiasi impresa esercitata sotto forma di società di capitali può ottenere la certificazione.

2. Le imprese che partecipano a procedure di selezione indette presso aeroporti limitati, ovvero presso aeroporti sotto soglia, possono costituirsi in appositi raggruppamenti temporanei (RTI), ovvero in società consortili costituite sotto forma di società di capitali. In tale ipotesi, all'atto della partecipazione deve essere indicato chi fra i soggetti del raggruppamento/società consortile dovrà acquisire la certificazione in caso di aggiudicazione della gara.
3. Il prestatore di servizi di assistenza a terra, ai sensi dell'art. 13, lett. a del D.lgs.18/99, deve essere munito di un capitale sociale pari ad un quarto del presumibile giro d'affari derivante dalle attività da svolgere. In alternativa, il predetto requisito è soddisfatto mediante presentazione di una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 con la quale si attesta la sostenibilità dei costi fissi e operativi ed il mantenimento degli standard di regolarità, qualità e sicurezza relativamente ai servizi da espletare sui singoli aeroporti, in conformità ai dati contenuti nel Piano di attività d'impresa di cui all'Allegato 6 del Regolamento.
4. Ai sensi dell'art. 7, comma 1 del D.lgs.18/99, l'ente di gestione, il vettore e il prestatore che forniscono servizi di assistenza a terra, operano la separazione contabile tra le attività legate alla fornitura di tali servizi e le altre attività da loro esercitate, assicurando la corretta disaggregazione e imputazione dei costi delle attività.
5. Il prestatore di servizi di assistenza a terra deve disporre di un piano delle attività di impresa quinquennale.

Art. 8

Requisiti organizzativi e tecnici

1. Il prestatore di servizi di assistenza a terra, già all'atto del rilascio della certificazione, deve essere organizzato in modo da avere:
 - a. un responsabile aziendale provvisto di autorità, autonomia decisionale, poteri di spesa e competenze per provvedere alle risorse umane e finanziarie necessarie ad assicurare che tutte le attività siano condotte nel rispetto dei requisiti dell'art. 13 del D.lgs.18/99;
 - b. una struttura organizzativa adeguata per la gestione e la supervisione dei seguenti settori:
 - (i) operazioni, in particolare in *air side*, secondo *standard* di sicurezza aeronautica adeguati ai servizi da svolgere;

- (ii) formazione, addestramento, qualificazione del personale e relativo aggiornamento;
 - (iii) manutenzione mezzi;
 - (iv) sistema di prevenzione degli incidenti sul lavoro;
 - (v) *safety e security*;
 - (vi) qualità dei servizi;
 - (vii) tutela ambientale.
- c. responsabili per ciascuno dei settori di cui alla lettera b. E' consentito il cumulo di responsabilità in capo ad un medesimo soggetto, fatta eccezione per la funzione qualità dei servizi, che deve necessariamente essere indipendente dalle altre. La funzione qualità dei servizi e la funzione tutela ambientale possono essere affidate anche ad un responsabile esterno alla società;
- d. personale sufficiente e mezzi idonei per lo svolgimento dei servizi di assistenza a terra in relazione alla classe di certificazione posseduta, alla tipologia di servizi prestati e al volume di affari gestito;
- e. un programma di sicurezza (*security*) comprensivo delle disposizioni relative al controllo della qualità interna;
- f. un programma di graduale rinnovamento del parco mezzi di *air side* con veicoli endotermici di categoria pari o superiore a EURO 5, ovvero con veicoli di ultima generazione a nullo o basso impatto ambientale a far data dal rinnovo della certificazione ai sensi del presente regolamento.
- g. un Manuale delle Operazioni, redatto secondo le previsioni di cui all'Allegato 5 del presente Regolamento, in cui siano descritte la struttura organizzativa, le risorse umane e strumentali disponibili, le procedure operative, sia ordinarie sia di *contingency*, conformi con quelle vigenti negli aeroporti compreso il riporto degli eventi aeronautici, il sistema di addestramento del personale, i parametri di qualità dei servizi svolti, nonché la politica di tutela ambientale che l'impresa stessa intende perseguire nello svolgimento delle proprie attività in aeroporto. Deve inoltre essere presente la garanzia del rispetto del Manuale anche da parte di eventuali affidatari del servizio di cui al successivo art. 10.
- h. una dichiarazione che riporti il volume di affari che l'operatore ritiene di poter generare presso l'aeroporto, al fine di valutare l'adeguatezza delle risorse strumentali e umane indicate alla precedente lettera d;

- i. evidenza della disponibilità di spazi e locali presso l'aeroporto che devono essere individuati, in accordo con il Gestore aeroportuale, per la successiva consegna dei medesimi di cui al successivo art. 15 del presente Regolamento;
 - j. un sistema di segnalazione degli eventi che dovranno essere comunicati ad ENAC, al Gestore aeroportuale, al vettore e, se del caso, al fornitore dei servizi di traffico aereo, al fine di contribuire all'obiettivo di un costante miglioramento della sicurezza, anche facilitando lo scambio di informazioni che hanno, o possono avere, un impatto sull'operatività.
2. Ogni forma di avalimento non è consentita, a eccezione di quanto previsto all'art. 5, comma 2 e ai successivi artt. 10 e 11 del presente Regolamento.

Art. 9*Copertura assicurativa*

1. Il prestatore di servizi di assistenza a terra, ai sensi dell'art. 13, lett. d, del D.lgs.18/99, deve avere idonea polizza assicurativa per una copertura adeguata dei rischi connessi all'esercizio dei servizi legati alla propria attività, nonché all'utilizzazione della dotazione complessiva delle risorse umane, strumentali e dei mezzi in essi impiegati.
2. La polizza, che deve essere stipulata con una compagnia di rilevanza almeno nazionale, deve contemplare un massimale unico per sinistro, sia per responsabilità civile e verso terzi, sia per danni a persone o cose che possano derivare tanto per effetto dell'attività di espletamento dei servizi autorizzati, quanto per l'utilizzo dei mezzi in ambito aeroportuale.
3. Gli importi dei massimali assicurativi sono fissati nella misura minima indicata nella tabella seguente, per entrambe le classi di certificazione:

Rischio coperto	Massimale (euro)
Attività svolta con sole persone fisiche	5.000.000,00
Attività svolta al di fuori dell'area Area di Movimento	75.000.000,00
Attività svolta in Area di Movimento	150.000.000,00
Rifornitori per attività in <i>air side</i>	375.000.000,00



Regolamento

Certificazione dei Prestatori di Servizi Aeroportuali di Assistenza a Terra

Ed. n. 7

pag. 14 di 27

sottocategoria 7.1

4. Nelle aree riservate alle operazioni che interessano esclusivamente gli aeromobili di cui alla classe 2 di certificazione che insistono negli aeroporti commerciali, nonché negli aeroporti minori, i massimali sopra riportati sono ridotti di 2/3, ad eccezione del massimale per il rifornimento carburante, che è ridotto della metà.
5. L'originale della polizza assicurativa, ovvero la copia autentica, deve essere depositata presso la Direzione Aeroportuale che rilascia il certificato.
6. In caso di affidamento di servizi a impresa in possesso di attestato di idoneità tecnica di cui al successivo art. 10 la copertura assicurativa stipulata dal prestatore deve ricomprendere anche l'eventuale danno cagionato dal soggetto affidatario dei servizi.

Art. 10

Condizioni per l'affidamento di servizi a terzi

1. L'affidamento di servizi oggetto di certificazione è consentito sia tra prestatori certificati, sia tra prestatori e soggetti in possesso di attestazione di idoneità tecnica, rilasciata dall'ENAC, che attesta che l'impresa possiede i requisiti necessari a garantire adeguati standard di sicurezza, qualità e tutela ambientale nello svolgimento delle operazioni aeroportuali.
2. Ai fini del rilascio dell'attestazione di idoneità tecnica, l'impresa deve presentare una istanza all'ENAC con la quale dimostri il possesso dei requisiti organizzativi e tecnici di cui all'art. 8, comma 1 del presente Regolamento, con esclusione di quanto previsto dalla lettera g). La durata dell'attestato è analoga alla durata del certificato del prestatore che affida il servizio.
3. Ciascuna delle categorie di servizi di assistenza a terra di cui all'allegato "A" del D.lgs. 18/99 non può essere affidata per intero, ma almeno una sottocategoria deve essere svolta direttamente dal prestatore certificato che affida il servizio. In assenza di sottocategorie, il prestatore deve svolgere almeno una delle attività contemplata nella categoria.
4. Al fine di garantire la safety e l'operatività aeroportuale non è consentito l'affidamento a terzi delle seguenti categorie e sottocategorie di cui al D.lgs. 18/99:
 - Categoria 5: tutte le attività della sottocategoria 5.4;

- Categoria 7: tutta;

Per ragioni di sicurezza, logistica e operatività, sul singolo aeroporto è possibile prevedere specifiche ed ulteriori limitazioni o esclusioni delle attività affidate a terzi.

5. L'affidatario non può delegare a terzi i servizi già oggetto di affidamento.
6. L'affidamento di servizi tra prestatori certificati, negli aeroporti sotto soglia, è consentito alle stesse condizioni, modalità nonché nella medesima misura prevista per gli aeroporti sopra soglia nei limiti di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, e fermo restando quanto previsto dall'art. 11, commi 9 e 10 del presente Regolamento.
7. La cessazione dei rapporti di affidamento tra prestatori certificati per le categorie oggetto di affidamento deve essere immediatamente comunicata a ENAC ai fini della conseguente modifica della relativa specifica.
8. L'affidamento di cui al comma 1 è ammesso previa autorizzazione dell'ENAC e comunicazione al Gestore aeroportuale. In caso di affidamento a soggetto in possesso di attestato di idoneità tecnica, il contratto fra prestatore e affidatario dovrà contenere una clausola di responsabilità patrimoniale in solido, a garanzia della continuità del servizio e della tutela del sistema aeroportuale.

Art. 11

Tutela della operatività aeroportuale

1. In particolari situazioni transitorie ed eccezionali di criticità congiunturali e/o di picchi straordinari di traffico aereo, e per periodi limitati nel tempo, è consentito ai prestatori certificati per la medesima classe stipulare tra di loro accordi operativi, diversi dall'affidamento dei servizi di cui all'art. 10 del presente Regolamento, unicamente per le stesse categorie di servizi per le quali sono certificati e per gli stessi aeroporti dove si possiede la certificazione.
2. L'eventuale assistenza da parte di soggetti certificati per la classe 2, ad aeromobili di fascia superiore impiegati in voli privati o commerciali non schedulati, è consentita previa stipula di accordi operativi con prestatori certificati di classe 1 presenti nello stesso aeroporto. Tali accordi sono comunicati ad ENAC, che si esprime entro 30 giorni.
3. Gli accordi operativi aventi carattere di urgenza, di cui al comma 1, devono essere comunicati a ENAC ed hanno vigenza immediata, fatto salvo l'esito negativo delle

- successive verifiche effettuate da ENAC, che può disporre l'interruzione dell'accordo.
4. Le intese tra imprese volte a concordare prezzi per limitare la concorrenza non sono consentite.
 5. I prestatori firmatari dell'accordo hanno l'obbligo di trasmetterlo all'ENAC per le verifiche di competenza, nonché di informare il Gestore aeroportuale che deve essere messo a conoscenza dei contenuti operativi e della relativa durata.
 6. In caso di accordi operativi di cui al comma 1 ciascun prestatore certificato deve operare, in via diretta, almeno la metà delle sottocategorie comprese in ciascuna categoria; in caso di sottocategorie in numero dispari, l'approssimazione è calcolata per eccesso.
 7. ENAC può autorizzare l'accordo di *pooling* tra prestatori per: conseguire economie di scala; favorire la de-carbonizzazione mediante l'utilizzo di mezzi meno inquinanti; contribuire ad un utilizzo più razionale ed efficiente degli spazi, anche al fine di un maggior decongestionamento dei mezzi operanti sul sedime aeroportuale; implementare le condizioni di sicurezza e di tutela ambientale, garantendo la qualità e l'adeguatezza dei mezzi. Il ricorso all'accordo di *pooling* può avere ad oggetto solo i mezzi, ovvero i mezzi congiuntamente al relativo personale ai fini del loro utilizzo.
 8. Fermo restando quanto disposto dall'art. 19 del D.lgs. 18/99, qualora in un aeroporto liberalizzato venga a crearsi una situazione di monopolio, anche di fatto, nella quale i servizi risultino operati esclusivamente da prestatori riconducibili in tutto o in parte alla medesima proprietà, la tariffa per il servizio effettuato viene individuata dall'ENAC.
 9. Nelle procedure per l'individuazione dei prestatori di servizi di assistenza a terra ai sensi dell'art. 15, comma 6, del presente Regolamento, non è consentita la partecipazione (per la/e stessa/e categoria/e di servizi) a società la cui proprietà è riconducibile ad un medesimo soggetto, anche con riferimento a partecipazioni societarie.
 10. Negli aeroporti limitati ai sensi degli artt. 4, 5 e 12 del D.lgs. 18/99, non è consentita la presenza di più società operanti per la stessa classe e le stesse categorie oggetto di limitazione la cui proprietà sia riconducibile ad un medesimo soggetto, anche con riferimento a partecipazioni societarie.

Art.12

Gestore aeroportuale

1. Il Gestore aeroportuale, in conformità alla normativa vigente, ha l'obbligo di assicurare la presenza in aeroporto dei necessari servizi di assistenza a terra, direttamente o coordinando l'attività di prestatori certificati. In ogni caso, l'attività di coordinamento del Gestore aeroportuale è finalizzata ad assicurare lo svolgimento delle attività di assistenza a terra nel rispetto dei requisiti di sicurezza stabiliti dalla normativa vigente.
2. Negli aeroporti sopra soglia il Gestore, oltre a garantire adeguati spazi e aree ai prestatori di assistenza a terra come previsto dal successivo art. 16, può:
 - a. svolgere in proprio i servizi di assistenza a terra, previa acquisizione della certificazione ai sensi del presente Regolamento;
 - b. svolgere i servizi di assistenza a terra tramite una propria società controllata, ovvero tramite una società di cui detiene una partecipazione. Tale società deve acquisire la certificazione ai sensi del presente Regolamento. Ove, negli aeroporti limitati, il Gestore eserciti il diritto di riserva l'individuazione del partner societario da parte del Gestore medesimo deve avvenire con procedure trasparenti e non discriminatorie. Le duplicazioni di cariche e di funzioni manageriali sono consentite, con obbligo in capo alla società di handling di sopportare almeno il 50% dei costi della risorsa titolare della carica/funzione.
3. Negli aeroporti sotto soglia il Gestore assicura le attività di assistenza a terra con le modalità di cui al precedente comma 2, lettere a e b, ovvero può affidarle ad un terzo soggetto individuato con una procedura trasparente e non discriminatoria; in tal caso, il bando di gara deve contemplare una penale a carico del prestatore nell'ipotesi in cui questi non rispetti i termini di preavviso di una eventuale cessazione anticipata delle attività, rispetto alla scadenza stabilita.
4. Ai fini del rilascio della certificazione, ai soli gestori degli aeroporti sotto soglia, l'ENAC accerta unicamente la sussistenza dei requisiti e degli standard di ordine tecnico-organizzativo, di tutela sociale e ambientale, e non del requisito economico-finanziario, in quanto rientrante nel monitoraggio svolto dall'Ente in relazione alla gestione totale.
5. Per gli aeroporti di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo l'anticipata cessazione, per qualsiasi motivo, dell'attività di assistenza a terra da parte dell'unico prestatore di servizi diverso dal Gestore comporta l'obbligo di intervento, nel minor tempo possibile,

da parte del Gestore stesso, che deve garantire l'attività di assistenza senza creare interruzione di servizio, nel rispetto del quadro normativo vigente.

Art. 13

Manuale di aeroporto, Regolamento di scalo e Carta dei servizi

1. Tutti i soggetti indicati dagli artt. 1 e 10 del presente Regolamento devono rispettare le procedure e gli standard di qualità dei servizi aeroportuali previsti dal Manuale di aeroporto, dal Regolamento di scalo e dalla Carta dei servizi del Gestore, approvati dall'ENAC.

Art. 14

Autoproduzione

1. L'autoproduzione può essere fornita direttamente dal vettore, da altro vettore con partecipazione maggioritaria rispetto al primo, ovvero da impresa, anche non vettore, che partecipi o sia partecipata a titolo maggioritario dal vettore che fruisce delle relative prestazioni.
2. I vettori e le imprese di cui al comma precedente che operano in autoproduzione possono affidare i servizi a terzi prestatori certificati ai sensi dell'art. 10 del Regolamento, ma non possono svolgerli in qualità di affidatari, né affidarli ad un altro autoproduttore, ovvero possono stipulare accordi con terzi ai sensi dell'art. 11, solo per attività rese a sé stessi.
3. Non sono considerati terzi fra loro i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lett. f, del d.lgs. 18/99.
4. Il vettore che presta i servizi di assistenza a terra ad altri vettori ancorché appartenenti allo stesso gruppo e/o con i quali siano in essere accordi di *code sharing* deve acquisire la certificazione di cui al presente Regolamento. In caso di certificazione resta fermo l'obbligo di separazione contabile delle due attività.
5. Per operare in autoproduzione i vettori e le imprese di cui al comma 1 del presente articolo devono acquisire apposita autorizzazione rilasciata da ENAC. A tal fine, i predetti soggetti devono dare evidenza all'ENAC del possesso dei seguenti requisiti organizzativi e tecnici, informando contestualmente il Gestore circa la richiesta di svolgere i servizi in autoproduzione:
 - a. dotazione di personale adeguata alla tipologia di servizi prestati, nonché alla regolarità delle operazioni di assistenza a terra;

- b. dotazione tecnica di mezzi idonei in relazione alla tipologia di servizi di assistenza a terra prestati;
 - c. adozione di una procedura per il mantenimento dei requisiti di cui all'Allegato VII, § 4.1, del Regolamento (UE) 2018/1139;
 - d. adozione di un piano di formazione continua ed addestramento del personale attraverso corsi di formazione tecnico-professionale finalizzati a garantire la sicurezza (*safety e security*) e la regolarità delle operazioni di assistenza a terra;
 - e. adozione di strumenti di tutela ambientale nello svolgimento della propria attività;
 - f. adozione di procedure operative, sia ordinarie sia di *contingency*, armonizzate con quelle vigenti in aeroporto, compreso il riporto degli eventi aeronautici, fermo restando il parere del Gestore reso con le modalità di cui all'art. 4, comma 3, del presente Regolamento;
 - g. organizzazione aziendale che preveda almeno un responsabile con il compito di garantire il mantenimento e l'aggiornamento dei requisiti di cui all'Allegato VII, § 4.1, del Regolamento (UE) 2018/1139, nonché la formazione continua del personale;
 - h. sottoscrizione, per l'aeroporto per il quale intende operare, di un'adeguata polizza assicurativa, in corso di validità, quale strumento per la copertura dei rischi connessi all'attività effettivamente svolta ed all'impiego dei mezzi nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9 del presente Regolamento, commi 2 e 3.
 - i. evidenza della disponibilità di spazi e locali presso l'aeroporto, individuati in accordo con il Gestore aeroportuale ai fini della consegna ai medesimi, secondo quanto disposto al successivo art. 15 del presente Regolamento.
6. In particolari situazioni transitorie ed eccezionali di criticità congiunturali e/o di picchi straordinari di traffico aereo e per periodi limitati nel tempo è consentito ai vettori e alle imprese che operano in autoproduzione stipulare con prestatori certificati presenti in aeroporto accordi operativi, diversi dall'affidamento di servizi tra prestatori certificati di cui all'art. 10 del Regolamento, unicamente per i servizi da rendere a sé stessi.
7. Sono considerati in autoproduzione anche i servizi resi a velivoli presi in locazione e noleggio.

Art. 15

Disponibilità di infrastrutture e spazi e imposizione di limitazioni

1. Entro trenta giorni dal rilascio del certificato o della relativa estensione, ovvero dell'autorizzazione per l'autoproduzione, il Gestore garantisce al prestatore/autoproduttore l'accesso agli impianti aeroportuali e rende disponibili spazi e locali di cui all'art. 8, comma 1, lett. i, del presente Regolamento, per l'effettuazione dell'assistenza a terra sulla base di criteri di adeguatezza, proporzionalità rispetto all'attività prestata, trasparenza, obiettività e non discriminazione, in conformità con quanto previsto dal Regolamento di scalo, in coerenza con i piani di utilizzo dell'aerostazione ed in base alla capacità dell'*air side*.
2. La durata della sub-concessione dei locali deve corrispondere almeno alla scadenza del certificato rilasciato al prestatore di servizi di assistenza a terra.
3. In caso di accesso a seguito di aggiudicazione di gara ai sensi del successivo comma 5, lett. b e c, la durata della sub-concessione coincide con quella stabilita nel provvedimento di limitazione, a condizione che permangano i requisiti di certificazione.
4. Nei casi previsti dagli artt. 4, 5 e 12 del D.lgs.18/99 fatto salvo quanto previsto all'art. 11, comma 9, del presente Regolamento, l'ENAC può limitare il numero dei prestatori per una o più categorie di servizi di assistenza a terra, individuando le classi di certificazione soggette a limitazione nonché, eventualmente, le aree aeroportuali.
5. Negli aeroporti soggetti a limitazione di cui al comma precedente, accertato il numero massimo di prestatori ammissibili per categoria di servizio di assistenza e per classe di certificazione, e garantito il requisito di indipendenza richiesto dall'art. 4, comma 3, del D.lgs.18/99, possono configurarsi le seguenti ipotesi:
 - a. numero di prestatori che operano le categorie oggetto di limitazione corrispondente al numero dei prestatori indicato nel provvedimento di limitazione: in tale caso, non si dà luogo ad alcuna procedura di gara per individuare i nuovi prestatori, potendo quelli già presenti continuare ad operare per il periodo individuato nel provvedimento di limitazione; diversamente, ove ricorra l'ipotesi di cui all'art. 11, comma 9 del presente Regolamento, solo una delle società di proprietà del medesimo soggetto può continuare ad operare e, a garanzia del rispetto del principio di concorrenza, il posto vacante è oggetto di procedura selettiva;
 - b. numero di prestatori certificati inferiore al numero indicato nel provvedimento di limitazione, o a causa di cessazione di attività, o di mancato rinnovo della

certificazione di uno dei soggetti già presenti: in tale caso i posti vacanti sono assegnati ai nuovi soggetti, individuati tramite gara, fino al numero massimo consentito dal provvedimento di limitazione; ove ricorrano le condizioni di cui all'art.11, comma 9, del presente Regolamento, la procedura di selezione è espletata, oltre che per i posti già disponibili, anche per il posto ulteriore derivante dalla cessazione dell'attività di una delle società facenti capo al medesimo proprietario;

c. numero di prestatori certificati superiore al numero massimo indicato nel provvedimento di limitazione: in tale caso si procede alla assegnazione di tutti i posti mediante gara per la selezione dei prestatori.

6. Al fine dell'accertamento del numero dei prestatori presso l'aeroporto, si considerano i prestatori certificati per le classi di certificazione e per le stesse categorie oggetto di limitazione presenti all'atto dell'emanazione del provvedimento di limitazione.
7. In caso di limitazione ai sensi dell'art. 4 D.lgs.18/99, il numero dei prestatori per ciascuna delle categorie di servizi sottoposte a limitazione non può essere inferiore a due.
8. Il Gestore aeroportuale indice la procedura di gara ad evidenza pubblica per la selezione dei prestatori di servizi di assistenza a terra. Se il Gestore detiene partecipazioni delle società di *handling* già operanti presso l'aeroporto oggetto di limitazione, la procedura di gara è effettuata dall'ENAC.
9. Negli aeroporti oggetto di limitazione al Gestore aeroportuale è riconosciuta la riserva se intende beneficiarne per operare come prestatore di servizi, nelle forme consentite dal presente Regolamento. In tale circostanza, uno dei posti disponibili è assegnato direttamente al Gestore. Il numero dei posti individuati nel provvedimento di limitazione include anche quello riservato al Gestore.
10. Il Gestore, per il riconoscimento della riserva a suo favore, deve mantenere una quota maggioritaria del pacchetto azionario della società di *handling* certificata, a seguito del provvedimento di limitazione. L'individuazione del socio di minoranza, ovvero l'eventuale cessione di quote azionarie di minoranza, devono avvenire mediante procedure trasparenti e non discriminatorie.

Art. 16

Provvedimento di limitazione

1. Il provvedimento di limitazione, per motivate ragioni di sicurezza, capacità e spazio di

cui agli artt. 4, comma 2 e 5, del D.lgs.18/99, è adottato dall'ENAC ad esito della valutazione dell'istanza del Gestore aeroportuale. A tal fine il Gestore presenta all'ENAC un'apposita analisi funzionale operativa tesa a dimostrare l'impatto negativo, sulla sicurezza delle operazioni aeroportuali, derivante dalla presenza di un numero di prestatori superiore al limite ivi indicato. ENAC può avviare anche un procedimento autonomo ai fini del rilascio del provvedimento di limitazione richiedendo, ove necessario, elementi e/o o analisi funzionali al Gestore dell'aeroporto oggetto di valutazione.

2. L'ENAC dà comunicazione formale di avvio del procedimento di limitazione presso l'aeroporto interessato mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, indicando il numero dei prestatori ivi certificati per le classi e categorie oggetto del procedimento di limitazione.
3. L'ENAC conclude il procedimento di limitazione entro il termine di 180 giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento.
4. Ove sussistano motivate ragioni di urgenza e celerità, il Gestore aeroportuale, in deroga a quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, può formulare istanza di limitazione immediata anche in mancanza di analisi funzionale. In tale caso l'ENAC, valutati i motivi di urgenza e celerità sommariamente rappresentati nell'istanza, può adottare un provvedimento provvisorio di limitazione della durata di 30 giorni. Entro il predetto termine il Gestore aeroportuale deve presentare l'analisi funzionale comprovante la necessità di limitazione dell'aeroporto. In caso di presentazione dell'analisi funzionale si applica quanto previsto dal comma 2 del presente articolo. Se l'analisi funzionale non è presentata, il provvedimento provvisorio di limitazione rilasciato da ENAC decade automaticamente.
5. Le istanze di certificazione/estensione pervenute dopo l'avvio del procedimento di limitazione sono irricevibili; quelle pervenute prima dell'avvio del procedimento di limitazione devono, comunque, concludersi entro i termini, nel rispetto del presente Regolamento.
6. i provvedimenti di limitazione rilasciati successivamente all'entrata in vigore del presente Regolamento possono essere prorogati su istanza del Gestore aeroportuale se, ad esito della verifica effettuata da ENAC nell'anno precedente alla scadenza della limitazione medesima, persistono le condizioni che hanno reso necessario il

provvedimento di limitazione. L'ENAC effettua una verifica sull'adeguatezza e sull'affidabilità degli operatori presenti al fine di confermarne o meno la permanenza in aeroporto. In caso di esito negativo, i nuovi prestatori sono selezionati con una procedura ad evidenza pubblica.

Art. 17

Avvio e cessazione delle attività di assistenza a terra

1. L'avvio dell'attività da parte del prestatore, intesa come non occasionale, a pena di decadenza del certificato o dell'estensione deve iniziare entro e non oltre tre mesi dall'accesso agli impianti, spazi e locali, avvenuto ai sensi dell'art. 15, comma 1, del presente Regolamento.
2. La cessazione dell'attività del prestatore presso l'aeroporto deve essere comunicata alle Direzioni Aeroportuali interessate ed alla Società di gestione almeno 30 giorni prima, ai fini dell'adozione del provvedimento di decadenza da parte dell'ENAC.
3. Per i vettori e le imprese che operano in autoproduzione vigono le condizioni di cui all'art. 14 del presente Regolamento.

Art. 18

Sanzioni

1. Il prestatore di servizi di assistenza a terra e, ove applicabile, le imprese in possesso di attestato di idoneità tecnica sono soggette al pagamento delle sanzioni di cui all'art. 1174 del Codice della navigazione, secondo le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e s.m.i. nei seguenti casi:
 - a. inosservanze delle disposizioni emanate dalle Autorità in materia di polizia degli aeroporti;
 - b. mancata adozione di idonee azioni correttive rispetto ai termini di rientro dalle criticità riscontrate in sede di verifica;
 - c. violazioni della normativa in materia di *security* e *safety* aeroportuale;
 - d. mancato rispetto delle procedure e degli obblighi previsti dal Regolamento di scalo e nel manuale di aeroporto;
 - e. carenze organizzative che abbiano riflesso negativo sulle attività espletate;
 - f. inadempienze che compromettono la regolarità, la sicurezza del servizio reso all'utenza aeroportuale o danneggiano o intralciano le attività degli altri operatori

- presenti sullo scalo;
- g. inadempimento rispetto ai livelli di qualità dei servizi offerti all'utenza e a quelli previsti nel Regolamento di scalo e approvati dall'ENAC;
 - h. violazione degli obblighi di correttezza nell'uso delle strutture aeroportuali e nei confronti di terzi operatori e inosservanze agli standard di qualità dell'aeroporto approvati dall'ENAC con la carta dei servizi;
 - i. mancata riconsegna dei tesserini di accesso per il personale in aeroporto o dei contrassegni specifici dei mezzi impiegati;
 - l. inosservanza delle condizioni prescritte per l'affidamento dei servizi di cui all'art. 10 del presente Regolamento;
 - m. mancata tempestiva comunicazione all'ENAC di modifiche sostanziali nell'assetto societario/organizzativo;
 - n. mancata comunicazione all' ENAC e al Gestore aeroportuale della cessazione definitiva dell'attività presso un dato aeroporto;
 - o. ripetuto mancato pagamento dei corrispettivi dovuti al Gestore aeroportuale;
 - p. carenza di manutenzione dei mezzi per l'espletamento delle attività operative, nonché di rispetto di quanto previsto dal Regolamento di scalo e dalle vigenti normative sulle revisioni e controlli periodici.
2. Il Gestore aeroportuale, ai fini dell'irrogazione delle sanzioni, segnala all'ENAC eventuali inadempienze da parte dei prestatori.

Art. 19

Sospensione della certificazione

1. L'ENAC, ferma restando l'irrogazione delle sanzioni a fini cautelari può sospendere, con provvedimento motivato e previa acquisizione delle deduzioni da parte dei soggetti di cui all'art. 18, comma 1, la certificazione ovvero l'attestazione di idoneità tecnica per un periodo massimo di tre mesi, nei seguenti casi:
- a. perdita temporanea dei requisiti previsti per il rilascio ed il mantenimento della certificazione/attestazione di idoneità tecnica;
 - b. mancato rientro dei rilievi riscontrati da ENAC entro i termini indicati dallo stesso Ente;
 - c. mancata osservanza del piano di rientro di accertate posizioni debitorie per irregolarità contributiva.

2. L'irrogazione da parte di ENAC, entro l'anno, di tre sanzioni per la medesima fattispecie, o di complessive cinque sanzioni per fattispecie diverse, può comportare la sospensione della certificazione/attestazione di idoneità tecnica per un massimo di due mesi.
3. Resta ferma la facoltà di ENAC di sospendere immediatamente e senza contraddittorio l'attività del prestatore e dell'affidatario in tutti i casi ove vi fossero indifferibili ed urgenti ragioni di tutela della sicurezza e della operatività dell'aeroporto.
4. La sospensione della certificazione/attestazione di idoneità tecnica non comporta alcun rimborso o indennizzo in favore del prestatore.

Art. 20

Decadenza della certificazione

1. L'ENAC, con provvedimento motivato e previa acquisizione delle deduzioni da parte dei soggetti di cui all'art. 18, comma 1, può dichiarare la decadenza della certificazione/attestazione di idoneità tecnica nei casi di:
 - a. mancato rientro, entro i termini indicati da ENAC, dalle criticità che hanno dato luogo al provvedimento di sospensione;
 - b. rilascio di false informazioni tese ad ottenere la certificazione/attestazione di idoneità tecnica;
 - c. variazione o modifica relativa all'impresa ed agli organi amministrativi in contrasto con le prescrizioni legislative antimafia;
 - d. ripetute gravi non conformità riscontrate durante le ispezioni periodiche già oggetto di sanzione e/o di sospensione;
 - e. ripetute gravi inosservanze delle disposizioni emanate dalle Autorità già oggetto di sanzione e/o di sospensione;
 - f. ripetuto mancato rispetto delle procedure vigenti in aeroporto adottate con il Regolamento di scalo e con il manuale di aeroporto già oggetto di sanzione e/o di sospensione;
 - g. ripetute violazioni della normativa in materia di sicurezza aeroportuale, sicurezza sul luogo di lavoro e tutela dell'ambiente in ambito aeroportuale già oggetto di sanzione e/o di sospensione;
 - h. accertata e reiterata violazione degli obblighi di natura contributiva nei confronti del personale impiegato a qualunque titolo dal prestatore di servizi o dall'affidatario dei servizi di cui all'art. 10 del Regolamento già oggetto di sanzione e/o di sospensione;

- i. cessione o affitto di ramo d'azienda a terzi senza preventiva comunicazione all'ENAC;
 - j. svolgimento di attività di assistenza per categorie di servizi diverse da quelle per le quali è stata rilasciata la certificazione;
 - k. ripetuta inosservanza delle condizioni prescritte nell'art. 10 del presente regolamento già oggetto di sanzione e/o di sospensione;
 - l. mancato esercizio dell'attività per un periodo continuativo di almeno sei mesi.
2. La decadenza avviene d'ufficio e senza acquisizione delle deduzioni in caso di comunicazione di cessazione dell'attività da parte del prestatore stesso.
 3. La decadenza della certificazione non comporta alcun rimborso o indennizzo a favore del prestatore.
 4. Nei casi di decadenza di cui al precedente comma 1, lettere dalla a. alla f., il prestatore può presentare una nuova domanda di certificazione decorsi dodici mesi dal provvedimento di decadenza.
 5. Nel caso di decadenza per mancato esercizio dell'attività di cui al precedente comma 1, lettera l. non dovuta a carenza dei requisiti di certificazione il prestatore può presentare una nuova domanda di certificazione decorsi tre mesi dal provvedimento di decadenza.

Art. 21

Revoca della certificazione e della estensione della specifica

1. L'ENAC, con provvedimento motivato e con preavviso di 45 giorni, può revocare la certificazione e/o l'estensione indicata nella specifica di certificazione e/o l'attestazione di idoneità tecnica per sopravvenuti motivi di interesse pubblico ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

Art. 22

Tariffe

1. Per il rilascio ed il rinnovo della certificazione e della attestazione di idoneità tecnica, nonché per lo svolgimento dell'attività di sorveglianza sui prestatori e sugli affidatari, si applica quanto previsto dagli artt. 55 e 56 del Regolamento ENAC sulle Tariffe.

Art. 23*Decorrenza e norma transitoria*

1. Le disposizioni del presente Regolamento sono vigenti al momento della pubblicazione sul sito istituzionale dell'ENAC: "www.enac.gov.it".
2. I prestatori già certificati ai sensi delle precedenti Edizioni del Regolamento, entro gennaio 2023 devono presentare una istanza, completa di tutta la documentazione necessaria, ai fini della conversione del certificato ai sensi del presente Regolamento. In caso di mancata presentazione della predetta istanza entro tale termine il certificato decade.
3. I soggetti già in possesso di attestazione d'idoneità tecnica, autorizzati al subappalto ai sensi delle precedenti Edizioni del Regolamento, entro gennaio 2023 devono presentare una istanza, completa di tutta la documentazione necessaria, ai fini della conversione dell'attestato ai sensi del presente Regolamento. In caso di mancata presentazione della predetta istanza entro tale termine l'attestazione decade.
4. I provvedimenti di limitazione già adottati ai sensi dell'articolo 4 e 5 del D.lgs. 18/99 antecedenti al presente Regolamento restano vigenti sino alla data di scadenza degli stessi. I prestatori individuati conservano la posizione di esclusività per tutto il periodo di vigenza della limitazione, ferma restando la conversione della certificazione in possesso, rispettivamente, in certificazione di classe 1, ove prestatori limitati per l'aviazione commerciale, ed in certificazione di classe 2, ove prestatori limitati per l'aviazione generale.